CITTA' DI IVREA

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI

Il giorno **30** del mese di **Aprile** dell'anno **2024,** alle ore **18.30** nella Sala delle adunanze consiliari, sotto la **Presidenza del Consigliere SPITALE LUCA**, e con la partecipazione del **Segretario Generale, BIROLO GERARDO**, si è riunito il Consiglio Comunale come dall'avviso di convocazione recapitato nel termine legale, insieme con l'Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio.

Partecipano alla presente deliberazione i sigg. consiglieri:

Nominativo	**Presenza**	**Nominativo**	**Presenza**
CHIANTORE MATTEO	SI	LONGHEU EMANUELE	SI
BENOUKAISS HABIB	SI	MANUCCI ENRICA detta BARBARA	SI
BOLZANELLO ANNALISA	SI	NOASCONE PAOLO	SI
CANTONI ANDREA	SI	PACETTI FIORELLA	SI
CUOMO ANTONIO	SI	PICCOLI ELISABETTA	SI
DE STEFANO MASSIMILIANO	SI	RESTIVO ERNA MARIA ANTONIA	SI
FRANCO NELLA	SI	SPITALE LUCA	SI
GARINO GABRIELE	NO	VIDANO VANESSA	SI
GAUDINO ANDREA	SI		
Consigliera Straniera Aggiunta		ABBOUDI MANAL - cons. straniero.	NO

Partecipano alla seduta gli Assessori:
DAL SANTO PATRIZIA (vice sindaca)
COLOSSO GABRIELLA
COMOTTO FRANCESCO
DULLA FABRIZIO
FRESC MASSIMO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata

A relazione dell'Ass. Dulla

Dato atto che la discussione avviene congiuntamente per i punti: *APPROVAZIONE TARIFFE TARI PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024-2025 MODIFICA REGOLAMENTO TARI*

A seguito di discussione cui partecipano i sigg. Consiglieri Piccoli e Cantoni

Dato atto dell'esame della Conferenza dei Capigruppo in data 23/04/2024

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 D.Lgs 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione espressa in forma palese da n. 16 presenti di cui Favorevoli 11 contrari 4 (Cantoni, Cuomo, Noascone, Piccoli) astenuti 1 (De Stefano)

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente

SUCCESSIVAMENTE
Con votazione espressa in forma palese da n. 16 presenti di cui Favorevoli 11 contrari 4 (Cantoni, Cuomo, Noascone, Piccoli) astenuti 1 (De Stefano)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs 267/00

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Arera:

- n. 443/2019 di elaborazione di un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019 relativa ai termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- n 57/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 con cui introduce nella definizione di rifiuti urbani anche quelli accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Tali specifiche componenti si aggiungono alla TARI o alla Tariffa corrispettiva, al fine di distribuire sulla collettività nazionale i relativi costi di gestione e oneri, con due componenti perequative a partire dal 1° gennaio 2024, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla lettera a e b della legge 60/22), e a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno. Le componenti perequative sono inizialmente poste pari rispettivamente a 0,10 €/utenza per anno e 1,50 €/utenza per anno. Tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione.

VISTO il piano economico finanziario trasmesso dal Consorzio Canavesano Ambiente, ente territorialmente competente, adottato con la delibera al precedente punto all'ordine del giorno;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 34 del 29/07/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;
VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 15 del 25 febbraio 2022 di conversione in legge con modificazioni del DL 228/2021, il quale dispone che i Comuni in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO quindi di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024 come da allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e vincolante;
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione al pagamento della TARI:

- Acconto 27 giugno
- Saldo 27 dicembre

VISTI:
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 0,5%;

VISTA la Conferenza dei Capigruppo del ……;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrate e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;
Tutto ciò premesso;
VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti …… espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2024 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da prospetto allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e vincolante;
DI STABILIRE infine che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

- Acconto 27 giugno
- Saldo 27 dicembre

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.
DI DICHIARARE con voti …. la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri

COMUNE DI IVREA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 31**

Ufficio Proponente: **Ufficio Entrate Tributarie**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate Tributarie)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2024

Il Responsabile di Settore

Anna Vigliermo Brusso

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Anna Vigliermo Brusso

Del che si è redatto il presente verbale,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
SPITALE LUCA	BIROLO GERARDO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Ivrea. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Luca Spitale in data 19/05/2024
GERARDO BIROLO in data 16/05/2024